



**CASSAZIONE CIVILE SEZ. III
N° 1769 DEL 8 FEBBRAIO 2012**

INFORMATIVA A DOCENTI SULLE
RESPONSABILITA' E SUI RISCHI

La sedicenne S.Q.

- si trovava in gita scolastica
- ha scavalcato il parapetto in muratura del suo balcone al secondo piano dell'albergo "Hotel Mirage" di Firenze – gestito dalla Monteuliveto spa
- si è inoltrata, in compagnia del T., che le aveva fornito uno spinello poco prima del fatto, nella contigua terrazza a livello, non protetta da alcun parapetto o da spallette o da segnali di pericolo e recante un canale di scolo in prossimità del bordo esterno degli stessi materiali e colori della circostante terrazza



non essendosi avvista della mancanza di protezione, è precipitata nel vuoto da un'altezza di circa 12 metri, riportando gravissime lesioni ed in particolare rimanendo totalmente invalida.

La sedicenne ha citato per il risarcimento dei danni anche non patrimoniali, dapprima dinanzi al tribunale di Udine e poi a quello di Trieste:

- il Ministero della pubblica istruzione

- l'istituto scolastico

→ Per la mancanza di controllo in loco e di sorveglianza degli alunni da parte dell'insegnante

- la Monteuliveto spa

→ Per le carenze nelle condizioni di sicurezza dell'albergo

- i genitori di T.

→ Per le carenze educative in ordine all'avvenuta cessione dello spinello.

I convenuti contestarono tutti la propria responsabilità:



Il ministero e l'istituto tecnico chiesero, in subordine, la riduzione del risarcimento eventualmente dovuto, in ragione delle percentuali di corresponsabilità degli altri convenuti, e dispiegarono domande di garanzia nei confronti della Fondiaria spa e della Schweiz. Ass.ni (poi Winterthur ass.ni spa, poi Aurora ass.ni).



La Monteuliveto spa chiamò in garanzia la sua assicuratrice Assitalia spa.

Il tribunale di Trieste



rigettò la domanda con sentenza n. 396/05 del 14.3.05

La corte di appello di quel capoluogo



ha respinto il gravame con sentenza n. 375 in data 1.10.09.

La corte territoriale ha ritenuto:

- che non era pacifica l'ora della caduta in termini tali da configurare il grave ritardo nella prestazione dei soccorsi;
- che era irrilevante la ricostruzione dell'esatta altezza del parapetto, in quanto volontariamente scavalcato dopo l'accesso ad un lastricato solare non destinato al passaggio;
- inapplicabile la disciplina in materia di infortuni sul lavoro
- inutile anche un'eventuale segnalazione di pericolo in quanto non sarebbe stata avvistabile per la tarda ora.

- che la sorveglianza del docente non doveva spingersi ad invadere la “privacy” dei ragazzi;
- che la diligenza del docente non doveva spingersi:
 - al controllo del non possesso di spinelli o
 - alla verifica dell’astratta sicurezza delle strutture ospitanti;
- che la domanda contro i genitori dell’altro ragazzo, sia pure correttamente intesa ex art. 2048 c.c. come relativa ai danni da cessione di stupefacente, non era provata quanto alla stessa lamentata cessione, per impossibilità di stabilire la sostanza assunta e comunque per l’esito negativo degli esami tossicologici;
- che fosse infondato l’appello della Fondiaria spa:
 - esclusa la ricorrenza nella fattispecie di una clausola compromissoria in senso stretto, anziché soltanto di un patto perizia contrattuale,
 - escluso il tentativo di suicidio.

La sedicenne ricorre per la cassazione di tale sentenza affidandosi a sei motivi.

Resistono con controricorso tutte le controparti.

Il difensore della Fondiaria –SAI deposita una procura speciale e specifica, in sede di pubblica udienza, in quanto interviene sia quale assicuratrice della Q., sia quale assicuratrice del Ministero, insistendo in tale veste per il rigetto del ricorso.

I SEI MOTIVI

1

"violazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2048 e 2051 cod. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3"

Ella si duole dell'erronea esclusione, da parte della corte territoriale, dell'intrinseca pericolosità del solaio cui si aveva accesso dal parapetto del balcone, dovendo esso qualificarsi come **terrazza** e riconosciuto privo di spalletta o di segnali di pericolo ed anzi dotato di un canale di scolo costruito in materiale simile alla restante copertura, dal quale la sua caduta era stata accidentale.

"omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo ..., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5"

Ella censura la valutazione di non pericolosità dello stato dei luoghi,

- sia quanto alla ritenuta inutilità di una segnalazione di pericolo pur in assenza di valide opere dissuasive,
- sia quanto alla volontarietà dello scavalco del modesto parapetto del balcone,
- sia quanto alla carenza di luce artificiale come indizio di non praticabilità del lastrico.

"violazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2043 e 2048 cod. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale in relazione alla Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291"

Ella riproduce le stesse censure alla sentenza di primo grado in ordine alla responsabilità del ministero e dell'istituto scolastico.

A suo dire dette responsabilità trovano fondamento:

- nell'omessa preventiva verifica della sicurezza della struttura;
- nella carente vigilanza sulla condotta degli studenti.



In conclusione ella ritiene che essendo venute meno anche le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina, non poteva affermarsi l'imprevedibilità dell'evento.

"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: l'ora del fatto - 22.30/22.40, ovvero 23.30 - e la (in) tempestività dei soccorsi"

Ella censura la ricostruzione dell'ora del fatto come operata dalla corte territoriale e soprattutto l'incertezza della collocazione del fatto alle 22.20/22.40 in rapporto alla ritenuta certezza della sua collocazione alle 23.30.

"violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: nullità della sentenza per ...
"error in procedendo"

Ella censura la valutazione di irrilevanza delle circostanze di fatto oggetto delle istanze istruttorie disattese dal giudice di prime cure, tra cui:

- la richiesta di ordine di esibizione alla Monteuliveto spa di copia conforme agli originali del progetto approvato, dell'autorizzazione sanitaria e dell'agibilità con riferimento allo stato dei luoghi al 16.3.98;
- la richiesta di ordine di esibizione alla Regione Friuli Venezia Giulia, al Ministero ed all'istituto scolastico convenuti delle circolari in materia di gite scolastiche;
- una CTU atta a stabilire la conformità della stanza alle norme urbanistiche ed antinfortunistiche;
- una CTU medico-legale sull'infortunata;
- tutte le prove dirette a provare l'entità del danno subito dall'infortunata anche sotto il profilo esistenziale, assistenziale, del mancato guadagno, etc.

"violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell'art. 2048 cod. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo ...: lo spinello e la confessione di T."

Ella lamenta la mancata considerazione, da parte della corte territoriale:

- della piena confessione del T. sull'avvenuto consumo di uno spinello di marijuana
- della carenza di indicazioni sul tipo e le metodologie degli esami tossicologici eseguiti su di essa all'atto del ricovero.

Ella conclude imputando proprio all'illecita cessione di quella sostanza stupefacente l'alterazione dell'umore concomitante al gravissimo sinistro.

Tutti gli intimati, tranne la Fondiaria-SAI spa resistono con controricorso ed in particolare:

I genitori di T.:

- lamentano, in via preliminare, l'inammissibilità dei motivi di ricorso, in quanto involgenti tutti una diversa valutazione dei fatti,
- contestano la fondatezza del ricorso, soprattutto per il ruolo complice della Q. e la carenza di qualsiasi responsabilità per colpa educativa dei genitori.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Istituto tecnico commerciale, con unitario controricorso:

- negano che la corte territoriale avesse mai definito pericoloso il lastrico solare;
- escludono l'idoneità di qualsiasi ulteriore cautela per impedire l'evento, riferibile alla volontaria condotta di assunzione di stupefacenti e di scavalcamiento del parapetto da parte della studentessa;
- sottolineano l'affievolimento, col progredire dell'età, dell'obbligo di vigilanza;
- evidenziano l'adeguatezza della motivazione sulla ricostruzione dell'ora del fatto;
- contestano il dedotto errore procedurale in ordine alla mancata ammissione delle istanze istruttorie, nonostante l'accurata ponderazione delle risultanze già acquisite.

La Monteuliveto spa:

- contesta la qualificazione di terrazza al solaio di copertura da cui la ragazza era caduta, ma soprattutto la pericolosità della stessa ai fini della verifica dell'evento, ascrivibile alla volontaria condotta dell'infortunata e comunque ad un uso improprio od avventuroso della cosa;
- nega il vizio motivazionale sulla collocazione temporale dell'evento e quindi sull'esclusione di qualsiasi ritardo nella chiamata dei soccorsi;
- evidenzia l'inammissibilità del quinto motivo, per la mancata indicazione dei fatti oggetto delle istanze istruttorie, comunque correttamente ritenute irrilevanti per la già raggiunta prova dell'ascrivibilità dell'evento alla condotta volontaria della Q..

Il Collegio ritiene che i primi due motivi, congiuntamente considerati e trattati per la loro intima interconnessione, sono fondati.



l'intrinseca pericolosità del
solaio




valutazione di pericolosità dello
stato dei luoghi:

- mancanza di una segnalazione di pericolo pur in assenza di valide opere dissuasive,
- volontarietà nello scavalcare,
- carenza di luce artificiale

Va premesso che:

È giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione che la **responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia** prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo.



Perché essa possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.

Si noti che la nozione di custodia in questo caso non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario.

La funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.



Tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante), bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un **elemento esterno**, recante i caratteri dell'**imprevedibilità** e dell'**inevitabilità**.

ATTORE

ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.

CUSTODE

per liberarsi della sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

Con specifico riferimento alla **responsabilità dell'albergatore**, si è precisato che la responsabilità dell'albergatore per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura ricettiva si inquadra nella responsabilità da custodia prevista dall'art. 2051 c.c.



ai fini della sua configurabilità è quindi sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e della condotta dell'albergatore.

ALBERGATORE



per l'esclusione di responsabilità ha l'onere di provare il caso fortuito.

Con riferimento a cose intrinsecamente pericolose anche in rapporto alla possibilità di condotte potenzialmente auto lesive dei loro fruitori, si è stabilita la necessità di valutare l'incidenza causale sugli eventi lesivi:

- dell'omessa apposizione di segnalazioni idonee da parte del gestore
- della consapevolezza del danneggiato

per valutare la misura dell'eventuale concorrenza della condotta colposa della vittima o della pericolosità della cosa.

Era proprio la facile accessibilità dalla camera della vittima del solaio di copertura non protetto da idonee spallette o altri mezzi di contenimento, né segnalato da cartelli di pericolo, né illuminato, e caratterizzato da un canale di scolo, in prossimità proprio del suo termine sul vuoto, che costituiva un avvallamento rispetto al piano del solaio stesso, l'intrinseca potenziale sua pericolosità.



→ La corte ha perciò **escluso la possibilità di qualificare abnorme o del tutto eccezionale la condotta**, per quanto volontaria, di scavalcamento di una protezione di non particolare insuperabilità.

Quindi l'esclusione di responsabilità dell'albergatore, gestore dell'edificio, va ritenuta non corretta.

Infatti la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, una tale responsabilità non è di per sé esclusa dal fatto volontario della vittima.

→ salva la valutazione della sua condotta ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., consistente nella fruizione del bene custodito, benché non conforme al suo uso ordinario, quando non vi sia ragionevole modo di attendersi una peculiare oggettiva pericolosità dell'uso diverso, ma reso possibile dalla facile accessibilità alla cosa medesima.

Anche il terzo motivo, relativo alla responsabilità delle istituzioni scolastiche, è fondato.

Si è affermato che, in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ. grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo l'insegnante deve dimostrare

- di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno,
- di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale.

Quanto al caso di danno cagionato dell'alunno a sé medesimo, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che

– quanto all'istituto scolastico:

l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso.

È onere della scuola dimostrare in concreto, benché anche solo per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile, se non anche quella di avere adottato, in via preventiva, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo favorevoli all'insorgere della serie causale sfociante nella produzione del danno.

– quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.

Pertanto, **nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ.,**

→l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto,

→l'altra parte deve dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.

Tali principi vanno applicati alla particolare fattispecie dello svolgimento di una gita scolastica.

La **prestazione di vigilanza** dell'istituto, in concreto espletata dai professori accompagnatori, assume connotati particolari:

- il carattere continuo del contatto con gli studenti durante l'intera giornata impone di limitare l'entità e le stesse modalità della vigilanza, affinché non violino oltre il necessario la sfera di riservatezza più intima dell'individuo
- un'attività di ispezione continua e prolungata è impossibile, soprattutto quanto alle ampie frazioni di giornata che il singolo alunno trascorre comunque nell'intimità della propria stanza di albergo
- deve ritenersi sussistente un obbligo di intervento diretto, adeguato ed immediato dinanzi a specifici episodi od eventi, che siano però con immediata plausibilità ricollegabili alla commissione di atti pericolosi o nocivi o auto lesivi.

All'istituzione è imposto inoltre un **obbligo di diligenza per così dire preventivo**, consistente, quanto alla gita scolastica:

- nella scelta di vettori
- nella scelta di strutture alberghiere

che non possano presentare rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni.

Ovviamente anche in questo caso incombe all'istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto tali controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura ed alla sua vigilanza.

Applicazione di tali principi al caso di specie

La corte territoriale non erra:

→ nell'aver escluso la responsabilità dei docenti accompagnatori nella non adozione di atti di vigilanza sulle condotte dei singoli alunni nei periodi che dovevano essere caratterizzati dal massimo possibile rispetto della loro riservatezza;

→ per avere in concreto escluso la responsabilità per la repressione di condotte di assunzione di stupefacenti, sicché non poteva dirsi attivato alcun particolare obbligo di intervento specifico di repressione.

La corte territoriale erra:

per avere incongruamente escluso l'obbligazione contrattuale di garantire l'incolumità dell'alunno dinanzi alla scelta di una struttura

- definendola di per sé idonea sol perché aperta al più largo pubblico e
- in considerazione della capacità di discernimento che normalmente ci si può attendere da ragazzi prossimi alla maggiore età

Infatti, l'istituzione deve valutare preliminarmente l'assenza di rischi evidenti o di pericolosità dei beni coinvolti nell'espletamento del viaggio, siano essi quelli di trasporto, siano essi quelli ove gli alunni dovranno alloggiare.



Solo in tal modo l'istituzione può dimostrare di avere tenuto una condotta idonea, con valutazione ex ante, a garantire la sicurezza dell'alunno durante l'espletamento della peculiare attività della gita scolastica.

La peculiare connotazione almeno della camera della vittima – che con ogni vero somiglianza non poteva essere rilevata al momento della scelta, sulla carta, della struttura alberghiera all’atto dell’organizzazione del viaggio – avrebbe dovuto indurre il personale **accompagnatore a rilevare, con un accesso alle camere stesse, il rischio della facile accessibilità al solaio di copertura,** vale a dire al lastrico solare percepito come terrazza, **per poi adottare misure in concreto idonee alle circostanze:**

1. valutazione di complessiva inaffidabilità della struttura

- rifiuto di alloggiarvi
- ricerca di soluzioni alternative anche tramite l’organizzatore
- rientro anticipato

2. valutazione di complessiva inaffidabilità della sola stanza

- richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di analoghe situazioni di pericolosità
- impartire al ragazzo adeguati e comprensibili moniti a non adottare specifiche condotte pericolose



Resta riservato al giudice del merito l'apprezzamento, tipicamente di fatto, dell'entità dell'apporto causale della condotta della vittima, ove si possa configurare una peculiare sua colpa anche solo per mancata adozione di comportamenti di comune prudenza imposta dallo stato dei luoghi.

L'iscrizione a scuola e l'ammissione ad una gita scolastica determinano l'instaurazione di un **vincolo negoziale**, dal quale sorge a carico dell' istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.



All'allievo compete la dimostrazione di aver subito un evento lesivo durante la prestazione scolastica



L'istituto deve provare la prova liberatoria, consistente nella riconducibilità dell'evento lesivo ad una sequenza causale non evitabile e comunque imprevedibile, neppure mediante l'adozione di ogni misura idonea, in relazione alle circostanze, a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall'uso delle strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche

Salva la valutazione dell' apporto causale della condotta negligente o imprudente della vittima, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ..

Il quarto motivo è infondato

Non sussiste il denunciato vizio motivazionale, avendo la corte territoriale compiutamente esaminato le risultanze delle prove testimoniali, in rapporto a tutti gli altri elementi acquisiti, per valutare come improbabile la collocazione temporale dell'evento alle 22.30 – 22.40, rispetto al più plausibile – e quindi maggiormente verosimile – orario delle 23.30.

Il quinto motivo è in parte infondato

- inammissibili le doglianze sulla mancata ammissione delle prove testimoniali;
- le prove di esibizione sono inammissibili per la mancata allegazione e per la mancata prova dell'impossibilità di acquisire i documenti, ma soprattutto per l'omessa indicazione del loro tenore;
- per le consulenze tecniche non viene dedotto che avrebbero potuto sopperire a lacune istruttorie non colmabili direttamente dall'onerata. La consulenza tecnica d'ufficio infatti non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.

Il sesto motivo è infondato

- La corte territoriale motiva espressamente sull'impossibilità di stabilire che quanto assunto dalla Q., con il diretto e decisivo coinvolgimento del T., sia stata una sostanza stupefacente, in grado di incidere sulle capacità cognitive o di discernimento della ragazza, considerando sia la confessione del ragazzo, sia l'assenza di riscontri clinici alla dedotta assunzione, come pure l'insufficienza dell'arrossamento degli occhi della Q. e del T., e la mancanza di più precise indicazioni sulle modalità dell'esecuzione degli esami clinici all'atto del ricovero.
- Non si prospetta neppure la tesi che la sostanza stupefacente assunta sia stata tale, per qualità e quantità, da offuscare od ottundere i sensi della ragazza o comunque da indurre atteggiamenti compatibili con l'adozione di condotte imprudenti e di volontaria assunzione di rischi sproporzionati alla capacità di reazione od alla potenzialità di percezione in rapporto alle condizioni dei luoghi;



Le pretese della Q. nei confronti dei coniugi T. – V. vanno definitivamente qualificate infondate, nonostante la confessione del loro figlio M., per carenza di prova adeguata sulle circostanze di fatto dedotte e quindi in applicazione dei principi generali del riparto dell'onere della prova.

IN CONCLUSIONE

La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo e rigetta gli altri; cassa, in relazione alle censure accolte, la gravata sentenza e rinvia alla corte di appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra la Q. e le controparti diverse da E. T. ed A. V.; compensa le spese del giudizio di illegittimità fra S. Q. ed E. T. ed A. V..